

Teramo. ASL: selezioni per assunzioni di personale in applicazione dell'art.16 della legge 28.2.87 n° 56



LOGO AUSL - ASL

La Asl ha pubblicato un avviso volto alla formazione di una graduatoria dalla quale attingere per l'assunzione a tempo indeterminato di 13 operatori tecnici categoria B addetti inserimento dati, 10 operatori tecnici categoria B addetti magazzini aziendali farmaceutici ed economici, 6 operatori tecnici categoria B servizio autisti azienda, 6 operatori tecnici categoria B addetti centralini aziendali, 2 operatori tecnici categoria B addetti al controllo del randagismo.

L'avviamento a selezione è in applicazione dell'art.16 della legge 28.2.87 n° 56 e degli indirizzi applicativi di cui alla deliberazione di G.R. Abruzzo n° 157/2006. Il reclutamento avverrà a seguito dello svolgimento delle prove pratiche attitudinali da parte degli aspiranti riportati nella graduatoria che sarà formata e trasmessa dal Centro per l'impiego con le modalità e finalità prescritte dagli articoli 41 e 42 delle direttive regionali già citate.

Ulteriori informazioni sull'avviamento a selezione sui link:

<https://inviofile.aslteramo.it/f.php?h=2V8zDAei&d=1>

<https://inviofile.aslteramo.it/f.php?h=3RX42I62&d=1>

<https://inviofile.aslteramo.it/f.php?h=0IHofATI&d=1>

<https://inviofile.aslteramo.it/f.php?h=0aNwm4uR&d=1>

<https://inviofile.aslteramo.it/f.php?h=1Ife63PW&d=1>

ART. 16.

(Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici)

1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, per i posti da

ricoprire nei ruoli periferici e per relative sedi periferiche, così come determinati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori, da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti.

Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio

regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a

statuto
ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente.

Nota all'art. 16, comma 1:

(Norme Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 13/1986 risultanti dalla disciplina dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, per il biennio

1987-89) e' il seguente:

"Art. 1 (Campo di applicazione e durata). -
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale 18 dicembre 1985 di cui in premessa, si applicano a tutti i comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

2. L'accordo si riferisce al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987.

3. Gli effetti economici che conseguiranno in conseguenza del presente decreto, che recepisce

l'accordo
intercompartmentale di cui al precedente primo
comma,
decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono
fino al 30
giugno 1988, salvo le diverse specifiche
decorrenze
espressamente previste nei successivi
articoli per
particolari istituti contrattuali.

4. Le altre materie previste dall'art. 12
della
legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983,
n. 93, e
non espressamente disciplinate nel presente
decreto,
saranno definite, insieme con altri istituti di
particolare
rilievo, quali le aspettative ed i permessi
sindacali, con
successivo decreto a seguito di accordi da definire
secondo
le norme previste dalla legge-quadro citata".